



VADEMECUM PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI

LA LEGGE nr. 53/1994

Con la legge 53/1994 si è attribuita agli Avvocati la facoltà di notificazione degli atti giudiziari, facendo venire meno l'intermediazione necessaria dell'Ufficiale Giudiziario e consentendo anche agli avvocati di svolgere questa funzione.

E' questa una facoltà concessa all'avvocato e non comporta l'obbligo per l'avvocato di notificare in proprio tutti gli atti: egli può sempre avvalersi – quando lo ritiene - dell'intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario.

La carenza di personale e le difficoltà quotidiane degli Uffici UNEP nello smaltire la mole di atti da notificare causano un quotidiano disagio per l'Avvocato. Questo strumento normativo apporta pertanto benefici all'attività quotidiana dell'Avvocato. Da qui l'idea di questa seconda edizione del "vademecum" come utile strumento per avvicinarsi alla notifica in proprio.

CHI PUO' NOTIFICARE

Ha la facoltà di notificare un Avvocato che:

- sia iscritto all'albo;
- sia stato preventivamente autorizzato dal proprio Consiglio dell'Ordine;
- sia munito d'apposito registro cronologico;
- sia munito di procura alle liti, rilasciata nelle forme di cui all'art. 83 C.p.c..

CHI PUO' ESSERE AUTORIZZATO DAL C.D.O. A NOTIFICARE IN PROPRIO

L'autorizzazione deve essere richiesta e data dal Consiglio dell'Ordine competente in relazione all'iscrizione, essa è personale e – quindi - non può essere rilasciata indistintamente in favore delle associazioni professionali.

La legge prevede che l'autorizzazione possa essere concessa solo se l'avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione). Quindi anche chi ha riportato la sanzione della cancellazione e venisse reinscritto non può essere autorizzato a notificare in



proprio.

Ottenuta l'autorizzazione dal Consiglio dell'Ordine, si provvede all'affissione del provvedimento all'albo del Consiglio e si può iniziare a notificare. In alcuni Consigli si adotta la prassi di comunicare l'autorizzazione, recandosi presso la Segreteria del Presidente del Tribunale e facendosi apporre il visto sull'originale e su una copia del provvedimento, che viene restituita all'avvocato (deve al riguardo precisarsi che questa è una prassi non imposta dalla legge¹, ma che risponde all'esigenza di ampia comunicazione prevista all'art.7 comma 4 L. 53/1994)².

QUANDO SI PERDE LA FACOLTA' DI NOTIFICARE

L'autorizzazione deve essere prontamente revocata dal C.d.O. nel caso in cui in seguito sia irrogata una sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione e radiazione.

Non deve essere revocata in caso d'apertura di procedimento disciplinare, ma il Consiglio dell'Ordine ha il potere discrezionale di revocarla quando ritiene "motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio della facoltà".

Riteniamo che in caso di trasferimento ad altro Ordine sia necessario richiedere al nuovo Ordine la facoltà di notificare, in quanto la legge parla di preventiva autorizzazione dell'ordine nel cui albo il professionista è iscritto; sarà comunque necessario prevedere la formale comunicazione da Ordine a Ordine dell'autorizzazione concessa, perché, se così non fosse, verrebbe vanificato il potere/dovere di controllo e revoca dell'Ordine.

Il rigetto della richiesta autorizzazione o la revoca per motivate ragioni d'inopportunità vanno emessi dal C.d.O. in camera di consiglio e previa audizione dell'avvocato interessato.

¹ Pertanto la mancanza del visto non costituisce irregolarità da inficiare le notifiche fatte

² L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. Cassazione civile sez. trib./ 05 agosto 2004/ n. 15081



Contro questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, è ammissibile il reclamo avanti il C.N.F. entro 10 giorni.

COS'E' IL REGISTRO CRONOLOGICO

Ottenuta l'autorizzazione, l'avvocato deve obbligatoriamente munirsi del registro cronologico.

Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero di concerto col C.N.F. (vedasi allegato al D.M. 27.5.1994, in G.U. 7.6.1994 n.131); esso può essere acquistato presso le cartolerie specializzate, al pari delle buste che serviranno per la notifica.

Il registro può essere anche costituito da moduli continui vidimati "uso computer", che - ovviamente- devono contenere tutte le voci previste dal modello stabilito.

Il registro, ottenuta l'autorizzazione, va numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un consigliere delegato all'uopo.

COME SI TIENE IL REGISTRO

Nel registro va annotata giornalmente, a cura del professionista notificante, ogni notificazione eseguita.

Anche ai fini del compimento di tali annotazioni, l'avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.

COSA SI DEVE ANNOTARE NEL REGISTRO

- il numero d'ordine della notificazione è progressivo per ogni notifica, anche per ogni destinatario del medesimo atto; si consiglia di proseguire nella numerazione anche se cambia l'anno;
- il cognome ed il nome della parte istante;
- la natura dell'atto da notificare;
- l'Ufficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione;
- il cognome ed il nome del destinatario della notifica;
- l'indirizzo ove l'atto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta;



- il numero della raccomandata e l'Ufficio Postale;
- la data di spedizione e quella di ricezione;
- le spese postali;
- se la notifica è fatta a mani d'altro avvocato, la data e l'ora della consegna, indicando le generalità del ricevente e facendogli sottoscrivere l'atto ed il registro;
- gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell'atto notificato in opposizione ex art. 645 C.p.c. o per impugnazione.

Ovviamente il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni leggibili e senza uso del cd. "bianchetto" per cancellare.

Ogni notificazione deve essere annotata dal notificante, giornalmente, sul registro cronologico; l'avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge ed ogni irregolarità o abuso nel compimento di tali annotazioni comporta conseguenze penali e costituisce illecito disciplinare.

GLI ATTI CHE SI POSSONO NOTIFICARE

Gli atti che si possono notificare secondo la legge 53/1994 sono:

- gli atti in materia civile ed amministrativa;
- gli atti stragiudiziali.

Quindi quasi tutti gli atti processuali, gli atti civili di esercizio di diritti sostanziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l'opzione e gli atti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto.

L'avvocato non può notificare gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazioni ai testimoni³ (il problema è facilmente superabile attesa la nuova formulazione del terzo comma dell'art. 250 c.p.c.), l'avviso di sloggio ed i pignoramenti immobiliari o presso terzi.

³ L'intimazione al teste non è atto della parte, ma è atto dell'ufficiale giudiziario. Ne consegue che tale atto, anche quando venga notificato direttamente dall'avvocato, ai sensi dell'art. 1 l. 21 gennaio 1994 n. 53, deve essere formato dall'ufficiale giudiziario, o quanto meno deve essere compilato in modo che l'ufficiale giudiziario risulti il soggetto intimante. Tribunale Roma, 15 maggio 2002/Soc. Eaglès Fly c. Di Nella /Giur. romana 2003, 79



UNIONE TRIVENETA
dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Si ritiene che possano essere notificati in proprio anche gli atti d'introduzione del giudizio arbitrale, indipendentemente dalla natura dell'arbitrato.

Per l'avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale non esistono i limiti di competenza territoriale, cui è soggetto invece l'Ufficiale Giudiziario (vedi però appresso i limiti territoriali per la notifica diretta). La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che " Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria"(Cassazione civile, sez. lav., 19 febbraio 2000, n. 1938).

Per gli atti stragiudiziali vi è il problema che la legge prevede, per potersi avvalere della facoltà di notificare, che l'avvocato sia titolare di una procura alle liti rilasciata ex art. 83 C.p.c.; di conseguenza, per la notifica in proprio di atti stragiudiziali, il difensore dovrà essere preventivamente munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata che lo legittimi.

PARTICOLARI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DI ALCUNI ATTI PROCESSUALI

Gli atti d'impugnazione e l'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo comportano l'obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all'Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell'atto notificato.

COME SI FA UNA NOTIFICA

Ci sono due forme di notifica: quella diretta e quella a mezzo del servizio postale.



LA NOTIFICA DIRETTA

Questa notifica si attua con la consegna diretta dell'atto, da parte del difensore, nel domicilio del destinatario.

Ciò è possibile a condizione che:

- il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.
- il destinatario sia iscritto nello stesso albo del difensore notificante
- l'atto sia preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo entrambi sono iscritti. La formula da apporre sull'originale e sulla copia, prima della relata di notifica, potrebbe essere la seguente *“Si vidima il presente atto ai sensi del secondo comma art. 4 Legge 21.1.1994 nr. 53, composto di ... pagine. Luogo, Data, Timbro C.d.O e firma”*

L'atto deve essere consegnato personalmente (la notifica diretta non può essere delegata a collaboratori o segretarie⁴) nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi non in un qualunque luogo), oppure, se la notifica non può essere fatta personalmente, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario. Non è pertanto ammissibile la consegna ad altri soggetti quali il portiere, il vicino.

Il Collega che riceve l'atto, o la persona addetta allo studio o al servizio alla quale viene consegnato, devono sottoscrivere sia l'originale che la copia dell'atto notificato, nonché il registro cronologico, che quindi l'avvocato notificante deve portare con sé in ogni occasione di notifica diretta. Inoltre, se la persona che riceve l'atto è diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario (tale specificazione deve seguire le firme e va riportata sull'originale, sulla copia notificata e sul registro cronologico).

Un esempio di relata di notifica può essere:

“Io sottoscritto avvocato ... in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di.... rilasciata il

⁴ La notificazione di un atto processuale (nella specie, sentenza di primo grado) eseguita, "ex lege" n. 53 del 1994, in forma "diretta" (e non a mezzo del servizio postale) da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza deve considerarsi giuridicamente inesistente se delegata ad altri, neppure se il delegato eserciti la medesima professione legale. Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041



..., previa iscrizione al nr. ... del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a ... presso il suo proc. e dom. avv. con studio in ... ed ivi a mani dello stesso (oppure “non avendolo rinvenuto ed ivi a mani di ... addetta allo studio o al servizio dello stesso”); firma di chi riceve e, se chi riceve è un addetto allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario, esempio Tizia nata a ... il ..., impiegata).”

Un dubbio in dottrina (Punzi) permane in ipotesi di rifiuto a ricevere un atto in quanto non sarebbe applicabile l'art. 138, comma 2, c.p.c., ma il dubbio ci sembra infondato stante l'equiparazione fatta dalla giurisprudenza dell'attività dell'avvocato notificatore a quella dell'ufficiale giudiziario; peraltro, la Corte di Cassazione, pur non statuendo sul punto, ci pare di diverso avviso, leggendo la parte motiva di diverse sentenze sulla notificazione diretta ex lege 53/94.

LA NOTIFICA A MEZZO POSTA

L'avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:

- preventivamente acquistare speciali buste e moduli conformi al modello stabilito dall'Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari (simili a quelle usate dagli Ufficiali Giudiziari);
- sulle buste il notificante deve apporre il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio;
- precompilare l'avviso di ricevimento ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo predisposto dall'Amministrazione postale; inoltre riportarvi il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima dell'iscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore (esempio: Tizio presso il proc. e dom. avv.), mentre per quelle in corso di causa va apposta anche l'indicazione dell'ufficio giudiziario e, se esiste, della sezione (esempio: Trib. Vr. Sez. A);
- scrivere la relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, indicando l'ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell'atto. La relata potrà essere del seguente tenore: “Io



*sottoscritto avvocato ... in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di ... in data
rilasciata il ..., previa iscrizione al nr. ... del mio registro cronologico, ho notificato per conto
di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a ..., ivi
trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. ... spedita dall'Ufficio
Postale di Verona – Poste Centrali in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. ...
(e sottoscrizione dell'avvocato)".*

- presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto completi della relata, la busta non chiusa e l'avviso di ricevimento come sopra completati.

Si segnala, comunque, sulla possibilità di presentare gli atti per la notifica a mezzo posta anche per mezzo di persona addetta allo studio, la circolare numero 289 della direzione provinciale delle Poste di Padova 1 luglio '94, che riporta precisazioni del Ministero della Giustizia ove non risultano sollevate questioni in punto. Si rinviene anche una sentenza della Corte di Cassazione in data 13.06.00 n. 8041 che nella parte motiva riconosce la possibilità dell'intervento di soggetti diversi limitatamente all'ipotesi di notificazione, da parte dell'avvocato, a mezzo del servizio postale (escludendo invece detta possibilità espressamente nell'ipotesi di notifica diretta).

L'ufficio postale:

- appone in calce all'originale ed alla copia dell'atto il timbro di vidimazione;
- inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall'avvocato notificante;
- restituisce all'avvocato che richiede la notifica l'originale dell'atto vidimato.

Prima di depositare o esibire l'atto, l'avvocato deve apporre ed annullare la marca da bollo per i diritti di notifica prevista dall'art. 2 del D.M. 27.5.1994. Detta normativa viene ritenuta non abrogata con l'entrata in vigore del contributo unificato che sopprimerebbe il solo diritto di chiamata (che non esisteva più da tempo), ma non quello di notifica.

I bolli devono essere pari a Euro 2,60 per le notifiche fino a due destinatari, Euro 7,70 per le notifiche da tre a sei destinatari, Euro 12,40 per atti aventi sei o più destinatari.



Una circolare del Ministero di Giustizia ha recentemente ribadito la vigenza di tale bollo, ribadendo che non può ritenersi abrogato tale diritto dall'introduzione del "contributo unificato".

Va conservato l'avviso di spedizione della raccomandata, che va poi allegato all'atto e che, in ogni caso, consente l'iscrizione a ruolo della causa, anche se non è ancora ritornata la cartolina postale di ricevimento.

Si ricorda che nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento della avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e art. 123 disp. att. c.p.c., il notificante deve provvedere a depositare copia semplice dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

L'emissione della can (Comunicazione avvenuta notifica)

La legge di conversione del c.d. "decreto milleproroghe" (L. n.31/08) ha introdotto (art. 36, commi 2-quater e 2-quinquies) modifiche alla disciplina dettata dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, recante disciplina in materia di "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari" (in G.U. 4 dicembre 1982, n. 334). In particolare si è stabilito, a garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta notifica, che, qualora l'agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell'atto da notificare, ha comunque l'obbligo di notiziare quest'ultimo dell'avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l'invio di una raccomandata al soggetto destinatario.

Tali modifiche si applicano conseguentemente anche alla notifica a mezzo posta ex legge 53/1994.

LA NOTIFICA IN PROPRIO DEGLI ATTI TRASMESSI VIA FAX

Se l'avvocato che trasmette l'atto e quello che lo riceve siano muniti di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e siano rispettate le altre formalità previste dalla L. 7 giugno 1993, n. 183 (attenzione alla leggibilità della sottoscrizione anche di chi conferisce la procura), il procuratore domiciliatario che ha ricevuto l'atto, sempre che sia autorizzato dal proprio Ordine ad effettuare le notifiche in proprio,



dopo aver sottoscritto l'atto ricevuto via fax per dare conformità all'originale, potrà successivamente provvedere alla notifica ex L. 53/1994 dell'atto trasmesso⁵.

LE NULLITA'

L'art. 11 legge cit. prevede quali siano le nullità della notifica fatta personalmente dagli avvocati. Si ritiene applicabile l'art. 156, 3° comma c.p.c. anche a queste notificazioni⁶.

La nullità colpisce la notificazione nel caso in cui vengano a mancare i requisiti oggettivi ovvero quei requisiti formali richiesti perché il procedimento notificatorio sia compiuto e debba essere portato a termine quali la mancanza del numero cronologico, la sottoscrizione ed ogni altro accorgimento richiesto dalla legge, a meno che l'atto non abbia raggiunto il suo scopo (Cass., sez. III, 4 aprile 2001, n.4986; Cass., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592).

COME SI FA' AD OTTENERE IL TITOLO IDONEO PER LA TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI NEL CASO SIA STATA ESEGUITA LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE NOTIFICA IN PROPRIO

Non disponendo l'avvocato notificatore - a differenza dell'ufficiale giudiziario - del potere di certificare la conformità della copia rispetto all'originale, la trascrizione delle domande potrà eseguirsi avvalendosi del titolo costituito dalla copia c.d. autentica della citazione, copia il cui rilascio l'avvocato notificatore può richiedere al cancelliere immediatamente dopo l'iscrizione della causa a ruolo (iscrizione che potrà fare subito dopo il ricevimento della cartolina di ricevimento dell'atto notificato).

I VANTAGGI

⁵ Ricordarsi di depositare sempre l'originale dell'atto contenente la procura.

⁶ Tribunale Modena 11 febbraio 2004: "Alle notificazioni effettuate dal difensore in proprio (ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53) è applicabile l'art. 156 c.p.c., che, in via generale, per la inosservanza di forme di qualunque atto processuale, esclude la comminatoria di nullità se l'atto ha raggiunto il proprio scopo (Nel caso di specie, in applicazione del riferito principio, è stata disattesa l'eccezione di nullità della notificazione effettuata dal difensore in proprio ai sensi della l. n. 53/1994 per inosservanza delle forme di cui all'art. 3 l. cit. e, in particolare, per mancata indicazione dell'ufficio postale per mezzo del quale era stata spedita la copia al destinatario, e per mancata apposizione del timbro di vidimazione dell'ufficio postale, espressamente comminata dall'art. 1 l. cit. anche per il caso di mancanza dei requisiti oggettivi previsti dalla legge medesima)."



- consente di effettuare le notifiche degli atti negli orari di apertura degli Uffici Postali
- è possibile effettuare una notifica da qualsiasi Ufficio Postale, senza alcun limite di competenza territoriale⁷
- consente l'immediata disponibilità dell'originale dell'atto notificato senza doversi recare nuovamente a ritirare l'atto
- ulteriore vantaggio è costituito dall'applicazione anche alle notifiche postali fatte dall'avvocato della Sentenza della Corte Costituzionale 477/02 sul momento in cui si perfeziona la notifica a mezzo posta.

La questione può dirsi definitivamente risolta con la nuova formulazione dell'art. 149 c.p.c.

Sul punto vedasi anche Cassazione civile sez. trib., 05 agosto 2004, n. 15081⁸ e più recentemente Cassazione civile sez. III, 01 aprile 2004, n. 6402⁹.

per l'Ufficio studi area Civile Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Antonio F. Rosa

Avv. Giulia Ferrarese

⁷ Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio, con la conseguenza che, a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. Consiglio Stato sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185

In tema di notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, non può configurarsi alcuna questione di competenza per territorio, detta legge non ponendo limiti territoriali alla potestà notificatoria in essa contemplata. (Fattispecie relativa alla notificazione di un ricorso per cassazione). Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2003, n. 10077

⁸ "In caso di notifica effettuata dall'avvocato a mezzo del servizio postale, essa si deve considerare effettuata dal notificante al momento dell'affidamento del plico alle poste."

⁹ "In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronuncia n. 477 del 2002 della Corte cost., la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del plico raccomandato (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso incidentale spedito entro i quaranta giorni, ma ricevuto dopo tale termine dal destinatario)



UNIONE TRIVENETA

dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Facsimile registro:

59

Numero d'ordine della notificazione	Parte istante Cognome e Nome	Natura atto da notificare	Indicazione ufficio Giudiziario e Sezione	Destinatario Cognome e Nome	Indirizzo e Località - ove l'atto deve essere spedito (notifica postale) - ove è avvenuta la consegna (notifica diretta)	NOTIFICAZIONI	
						N. Racc. A.R.	Ufficio Postale
1	ROSSI MARIO	Atto di Cit.	TRIB. VR	VERDI GUIDO	VIA GARIBOLDI 1 ROMA	123478	VR 14
2	BIANCHI GIUSEPPE	Atto di Cit. in opp. D.I.	TRIB. VR	AVV. LUIGI GIALLO Proc. Com. Società SRL	VIA MARINI 3 VERONA	54321 123569 421-03	VR 20

66

POSTALI		Spese postali	NOTIFICAZIONE DIRETTA		Estremi di deposito atti notificati (art. 9)			Annotazioni
Data di spedizione	Data di ricezione dell'atto o restituzione per compiuta giacenza		Data ed ora della consegna	Sottoscrizione del ricevente fatto e sue generalità e qualità se diverso da destinatario o altre annotazioni	Data deposito copia	Indicazione ufficio giudiziario	Estremi atto opposto o impegnato	
01-01-09	14-01-09	6,00						"IMMESSO AVVISO IN CASSETTA"
02-01-09		5,60			04-01-09	TRIB. VR	NR. D. ING. 100/09	



UNIONE TRIVENETA

dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati

Facsimili avvisi e buste tratte dal sito dell'Ordine Avvocati di Rimini:

TRIBUNALE DI RIMINI - AVV. PROC. DI
AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata n° (vedi retro) dall'U.P. di RIMINI

N° _____ del cronologico _____ diretto a _____

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata # _____ <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) _____ di _____ <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. _____ in qualità di (10) _____ <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO <input type="checkbox"/> spedita comunicazione di avvenuto deposito con racc. n° _____ del _____ sottoscrizione _____ data _____ dell'addetto al _____ firma _____ recapito	data _____ (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato possibile) Bollo dell'ufficio di distribuzione _____ (1) Qualità investita dal rappresentante legale. (6) Segretario, spondente, ecc. (2) Di Società per Azioni, di Assicurazioni per Azioni, a Responsabilità limitata. (7) Via, piazza, corso, n° (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (8) Carcere, istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (9) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (5) Coniuge, collaboratore familiare, cameriera, contesse, persona che conviva col destinatario "non uxorio". (10) Vedi note (11) L'adempimento è presunto soltanto nel caso di tempestivo recapito al primo indirizzo. (12) Vedi note (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con raccomandata
N° _____
(Vedi avvertenze per gli uffici)

AG  76318072097-5

Posteitaliane
Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio distributore _____

AVVISO DI RICEVIMENTO da restituire a: _____ (compilare in stampatello maiuscolo)

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI
NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI
ai sensi della Legge 21 gennaio 1994, n.53

N. _____ / _____ del Cronologico

Avv. _____
Via _____, n. _____ 47900 RIMINI

Firma del notificante : _____

AVVERTENZE
"Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone su indicate il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario".

ati